

# COPIA

## COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

**N. 10**

**Del 11/05/2020**

---

#### OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

---

L'anno **2020**, addì **undici** del mese di **maggio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Presidente	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Consigliere	X	
ABAGIAN Anahid	Consigliere	X	
CHIUMINATTO Daniele	Consigliere	X	
GIOVANDO Giacomo Antonio	Consigliere	X	
GIROTTI Paolo	Consigliere	X	
PETRACCHI Fabrizio	Consigliere	X	
ROVETTO Ilenia	Consigliere	X	
SANTIN Sergio	Consigliere	X	
SCIACERO Domenico	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr.ssa MANCINO Antimina.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**Deliberazione n. 10 del 11/05/2020**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art.52 D.Lgs.15 dicembre 1997n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..."; all'art. 15Bis lett. B prevede inoltre che "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno....."

CONSIDERATO che:

- con il D. del Ministero dell'Interno in data 13/12/2019 pubblicato in G.U. n. 295 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31/03/2020;
- con D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) Per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.

RILEVATO che l'art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO, altresì che:

- l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;
- l'art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l'applicazione di una tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento;

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019–Legge di Bilancio– dove all'art.1, commi dal 738 al 783 disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

VISTO l'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 124/19 convertito in L. n. 157/2019, che prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiate;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 738, L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

RAVVISATA l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma1, lettera b), legge n. 213 del 2012:

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”

ATTESO che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato Regolamento TARI;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
- di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento TARI, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 160** del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/06/2020 al 14/07/2020 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , li 29/06/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Cintano, 29/06/2020

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa MANCINO Antimina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune [www.comune.cintano.to.it](http://www.comune.cintano.to.it) per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1<sup>a</sup> Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, li 11-mag-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr.ssa MANCINO Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to: CONTINI Daniela
---	--

**PARERE CONTABILE FAVOREVOLE**

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: CONTINI Daniela
---	---

**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**